

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-03310 Barbato: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	88
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (<i>Deliberazione</i>)	78
<i>ALLEGATO 5 (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	89
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare. C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone (<i>Esame e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia.

Alessandro PAGANO (PdL) illustra la propria interrogazione, la quale affronta il

tema delle ricadute negative che il nuovo regime di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, introdotto dal decreto legislativo n. 18 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/8/CE, ha comportato per gli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di soggetti passivi residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, avvalendosi a loro volta di prestazioni fornite da sub-agenti operanti in Italia in forza di specifici contratti di agenzia.

In particolare, rileva come, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in base alla nuova normativa, i servizi prestati dall'agente a committenti esteri non fruiscano più del regime di non imponibilità, che consentiva al prestatore di servizi di acquisire lo *status* di esportatore abituale e di non applicare l'IVA anche sui servizi acquistati presso soggetti passivi nazionali, ma siano considerati esclusi dal campo di applicazione dell'IVA e divengano irrilevanti ai fini dell'acquisizione del predetto *status*, con la conseguenza che le prestazioni effettuate dai sub-agenti devono essere fatturate con applicazione dell'IVA.

In tale contesto, evidenzia il notevole aggravio che la modifica normativa ha generato per gli agenti, i quali maturano, in relazione alle provvigioni corrisposte ai propri sub-agenti operanti sul territorio nazionale, rilevanti crediti IVA, di cui sono costretti ad attendere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di individuare una soluzione tecnica che, rispettando la normativa e salvaguardando la piena tutela degli interessi dell'erario, eviti la formazione di ingenti crediti IVA in capo ai predetti agenti.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandro PAGANO (PdL) rileva come la risposta, sebbene molto puntuale, non indichi alcuna soluzione rispetto alla problematica indicata dall'atto di sindacato ispettivo, atta a venire incontro alle esigenze dei contribuenti interessati.

In proposito auspica che il Governo preli attenzione alla problematica segnalata, ritenendo meritevole di una verifica più approfondita la possibilità di considerare, a fronte di rigorosi controlli in merito, come operazioni fuori campo IVA anche le prestazioni di servizi effettuate da sub-agenti nazionali nei confronti dell'agente, sulla base di un'interpretazione normativa basata sul principio di consequenzialità, atteso che le somme erogate ai sub-agenti dovrebbero essere considerate come quota parte delle provvigioni riconosciute agli agenti.

Si riserva quindi di affrontare ulteriormente il tema mediante altre iniziative parlamentari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla fattispecie oggetto dell'interrogazione, rileva come, sulla scorta della nuova disciplina in materia, gli agenti maturino un rilevante ammontare di crediti IVA sulle prestazioni fatturate nei loro confronti dai sub-agenti, per i quali dovranno attendere il rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria, facendosi in tal modo carico di un onere finanziario che rischia di risultare insostenibile nell'attuale, difficile congiuntura economica.

5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti.

Roberto OCCHIUTO (UdC) illustra la propria interrogazione, rilevando come il criterio per assoggettare ad imposizione in Italia le società fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, costituito dall'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio nazionale, sia difficilmente configurabile in relazione a taluni settori economici e categorie di *business*, segnatamente nel campo del commercio elettronico e in quello del trasporto aereo, nei quali operano primarie società estere, quali ad esempio E.BAY o RYANAIR, che collocano le proprie strutture operative al di fuori del territorio dello Stato, proprio

al fine di occultare l'esistenza di una propria stabile organizzazione in Italia e di sottrarsi, in tal modo, alla tassazione.

Nel rilevare come tale modalità operativa sia in grado di alterare la concorrenza con altre aziende, nazionali e non, le quali versano regolarmente le imposte dovute per le attività svolte nel territorio dello Stato, direttamente o tramite proprie stabili organizzazioni ivi ubicate, chiede di sapere quali iniziative di carattere normativo l'Esecutivo intenda adottare o promuovere per garantire un'uniforme imposizione fiscale tra le predette realtà imprenditoriali.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto OCCHIUTO (UdC) osserva come l'obiettivo dell'interrogazione fosse, innanzitutto, quello di comprendere se la problematica da essa segnalata fosse già all'attenzione del Governo.

Evidenzia quindi, con riferimento al tenore della risposta fornita dal Sottosegretario, come la sottrazione all'imposizione di attività svolte direttamente nel territorio dello Stato, ottenuta da importanti soggetti imprenditoriali operanti nei settori del commercio elettronico e del trasporto aereo collocando all'estero i propri server o le proprie strutture operative, lungi dall'essere riconducibile esclusivamente a fenomeni di abuso finalizzati ad aggirare le disposizioni convenzionali e i principi della prassi internazionale, è resa possibile, piuttosto, dalle lacune esistenti nel nostro ordinamento, che appare pertanto necessario colmare.

Auspica, quindi, un approfondimento, da parte del Governo e della Commissione, della problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'opportunità di affrontare ulteriormente la specifica questione affrontata dall'interrogazione, eventualmente mediante la presentazione di un atto di indirizzo in materia.

5-03310 Barbato: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) rileva innanzitutto come l'ENEL sia stata condannata a risarcire alla società albanese Albania BEG Ambient ben 450 milioni di euro, e non solo 25 milioni, come indicato nella risposta fornita dal sottosegretario.

Si dichiara quindi sconcertato dal tenore complessivo della risposta stessa, la quale non fornisce alcun elemento di chiarimento rispetto al comportamento tenuto in questa vicenda dagli amministratori dell'ENEL, i quali, non ottemperando agli obblighi di legge, ed in dispregio ad ogni principio di sana e prudente gestione aziendale, non hanno ritenuto di appostare a bilancio alcuna riserva per gli oneri che deriveranno alla società da tale contenzioso.

Ritiene quindi necessario che il Governo approfondisca maggiormente tale problematica, la quale risulta ancora più grave, trattandosi di una società controllata dal Tesoro, non solo a garanzia degli interessi erariali, ma soprattutto a tutela dei piccoli azionisti dell'ENEL, i quali rischiano di subire ingenti danni patrimoniali dalla cattiva gestione della società. In tale contesto considera inoltre opportuno chiarire quale sia stato il ruolo dei rappresentanti espressi dal Ministero dell'Economia negli organi societari della stessa ENEL, e se gli organi di controllo interni abbiano in questo caso svolto appieno la loro funzione.

Rileva, infine, come la vicenda presenti ulteriori aspetti, ancora più oscuri, i quali dovranno essere approfonditi in altra sede, relativi ad eventuali risvolti di natura penale, nonché ai profili di incompatibilità sussistenti in capo ai componenti del Col-

legio arbitrale che rigettò la domanda di risarcimento danni inizialmente avanzata dalla società BEG SpA nei confronti dell'ENEL.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione, ritiene che sarebbe particolarmente utile disporre delle sentenze emesse in merito dalla magistratura albanese.

5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci.

Maria Grazia GATTI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come il convento di Sant'Agostino a Nicosia, sito nel comune di Calci, che versa da anni in condizioni di incuria e di abbandono, sia oggetto di interesse da parte degli enti locali, i quali hanno manifestato l'intendimento di acquisirne la proprietà, al fine di provvedere alla manutenzione, alla riqualificazione e alla destinazione all'uso per fini pubblici di tale struttura.

In tale contesto, chiede di sapere se il Governo intenda assumere iniziative volte a consentire la predetta acquisizione da parte degli enti locali, secondo le procedure previste dai provvedimenti di attuazione della legge n. 42 del 2009.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia GATTI (PD) ringrazia il sottosegretario per le precisazioni fornite, che porterà a conoscenza degli enti locali interessati ad acquisire il convento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

(Deliberazione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 21 luglio scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Franco CECCUZZI (PD) sottolinea l'opportunità di ascoltare, nel corso dell'indagine, anche i rappresentanti dell'Associazione italiana del *private equity* e venture capital (AIFI) e dell'Assogestioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento al suggerimento avanzato dal deputato Ceccuzzi, rileva come tali associazioni siano comprese nelle categorie dei soggetti da audire indicate nel programma dell'indagine.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare.

C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 134 Vico, C. 383 Volontè, C. 729 La Russa, C. 735 Antonio Pepe, C. 1077 Bobba e C. 2880 Jannone, recanti disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, evidenzia innanzitutto come le proposte di legge in esame intendano apportare una radicale innovazione nel sistema tributario italiano, introducendo uno specifico regime di tassazione a fini IRPEF dei nuclei familiari.

Si tratta, a suo giudizio, di un'innovazione di portata potenzialmente storica, nella misura in cui per la prima volta viene dato un rilievo significativo, in ambito tributario, all'istituzione familiare, in ottemperanza al principio costituzionale, sancito dall'articolo 29 della Carta fondamentale, ai sensi del quale la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, alla quale spettano primariamente i compiti dell'educazione, della tutela e della cura della persona, la definizione dei modelli di comportamento e degli stili di vita,

nonché la realizzazione dei rapporti affettivi più stretti e dei più importanti processi di solidarietà tra generazioni.

Ritiene dunque che le iniziative legislative all'esame contribuiscano a colmare una lacuna del Legislatore, che non ha mai saputo, finora, trasformare in norme tali principi, dando alla famiglia il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti.

Le politiche sociali hanno infatti finora operato offrendo protezione a singole categorie deboli, senza tuttavia attribuire rilievo qualificante all'appartenenza familiare, al di là delle esigenze specifiche dei singoli componenti. Occorre invece considerare, come scriveva Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica in occasione dell'anno della famiglia, che « i diritti della famiglia non sono semplicemente la somma matematica di quelli della persona, essendo la famiglia qualcosa di più della somma dei suoi membri presi singolarmente. Essa è comunità di genitori e figli; a volte comunità di diverse generazioni: per questo la sua soggettività (...) fonda ed esige diritti propri e specifici ».

Passando quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto dei provvedimenti, rileva come tutte le proposte, ad eccezione della proposta di legge C. 383, prevedano l'introduzione di un nuovo regime tributario basato sul metodo del quoziente familiare, applicabile ai redditi realizzati dalle persone fisiche.

La principale novità della nuova disciplina fiscale basata sul predetto metodo è quella di individuare nella famiglia, in luogo dell'individuo, il soggetto passivo d'imposta.

In linea generale, l'applicazione del quoziente familiare consiste nel: *a)* sommare i redditi dei componenti il nucleo; *b)* dividere tale importo per un numero risultante dalla somma dei coefficienti attribuiti per legge a ciascun componente; *c)* applicare al quoziente ottenuto le aliquote per la determinazione dell'imposta dovuta; *d)* moltiplicare tale debito d'imposta per il numero delle parti ottenuto sommando i coefficienti.

Per quanto concerne l'impostazione generale dei provvedimenti, le proposte di legge C. 134, C. 735 e C. 1077 conferiscono una delega al Governo per l'introduzione della disciplina in commento, mentre la proposta di legge C. 729 reca la previsione dell'introduzione del quoziente familiare senza dettare una specifica disciplina, limitandosi a stabilire alcuni criteri generali, e la proposta di legge C. 2880 prevede la diretta introduzione della medesima disciplina attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 13-*bis* nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Alcune proposte di legge recano una limitazione dell'ambito di applicazione del nuovo regime tributario.

In particolare, la proposta di legge C. 134 esclude, all'articolo 4, l'applicazione del nuovo metodo qualora il reddito familiare superi determinate soglie (reddito medio complessivo dei lavoratori dipendenti ovvero dei lavoratori autonomi) e le proposte C. 134 e C. 1077 stabiliscono, rispettivamente agli articoli 6 e 5, che, per i primi cinque anni di applicazione, la legge finanziaria dovrà stabilire il livello massimo di reddito familiare per il quale è applicabile il quoziente familiare.

La proposta C. 735, oltre ad indicare tra i criteri di delega la facoltà di esercizio dell'opzione da parte del contribuente, stabilisce che nei decreti legislativi di attuazione della delega dovrà essere espressamente prevista una clausola di salvaguardia diretta ad evitare che l'applicazione del nuovo regime determini un aggravio di imposta per il contribuente.

La proposta di legge C. 2880 disciplina la facoltà di applicare il quoziente familiare in alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del TUIR, il quale stabilisce la sola misura della detrazione d'imposta spettante ai soggetti che realizzano redditi di lavoro dipendente. Sarebbe, pertanto, opportuna una riformulazione della norma al fine di chiarire le modalità di coordinamento tra la disciplina vigente e il nuovo regime tributario che si intende introdurre.

Le proposte individuano i soggetti interessati dal regime tributario del quoziente familiare nei componenti del nucleo familiare.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge C. 134 e dell'articolo 2 della proposta di legge C. 1077, appartengono al reddito del nucleo familiare i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli minori di età o perennemente invalidi al lavoro, ovvero di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito; le due richiamate proposte di legge prevedono inoltre, tra i criteri di delega, il coordinamento con la normativa vigente anche per quanto riguarda la disciplina degli oneri deducibili.

La proposta di legge C. 729 prevede l'applicazione del quoziente familiare con riferimento al « totale del reddito del nucleo familiare », senza peraltro fornire una specifica definizione del nucleo familiare medesimo.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 735 stabilisce che la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli di età inferiore a 26 anni, ovvero di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità, al netto degli oneri deducibili.

La proposta di legge C. 2880 determina la base imponibile come somma dei redditi al netto degli oneri deducibili del contribuente, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

In generale, la base imponibile è determinata dal rapporto tra la somma dei redditi prodotti dai soggetti appartenenti al nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, e la somma dei coefficienti stabiliti da ciascuna proposta di legge.

L'imposta lorda complessiva si determina applicando gli scaglioni e le aliquote vigenti alla base imponibile e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

Sotto quest'ultimo profilo le proposte di legge C. 134 e C. 1077 prevedono le medesime misure dei coefficienti (per il primo percettore di reddito: 1; per il coniuge: 0,65; per il primo figlio: 0,5; per il secondo e terzo figlio: 1; per i figli seguenti e le altre persone a carico: 0,5), mentre nelle proposte C. 729 e C. 735 il coefficiente coincide con il numero dei componenti il nucleo familiare.

La proposta di legge C. 2880, diversamente dalle altre, che individuano coefficienti per ciascun componente, stabilisce invece dei coefficienti attribuiti a ciascuna tipologia di nucleo familiare (a titolo esemplificativo: contribuente senza figli a carico: 1 ovvero 2 qualora sia coniugato; contribuente con un figlio a carico: 1,5 ovvero 2,5 qualora sia coniugato; contribuente con due figli a carico: 2 ovvero 3 se coniugato; i predetti coefficienti sono incrementati in presenza di soggetti con *handicap*).

Le proposte di legge che conferiscono una delega legislativa al Governo prevedono, con diverse modalità, il coordinamento della nuova disciplina tributaria con quella vigente in materia di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, e prevedono inoltre l'introduzione di nuove tipologie di detrazioni per oneri, quali le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici, per la frequenza ad asili nido, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, per servizi domestici di assistenza e cura di figli minori.

L'articolo 11 della proposta di legge C. 134 stabilisce che, nel caso in cui le detrazioni spettanti risultino superiori all'imposta lorda, venga riconosciuto ai nuclei familiari numerosi con basso reddito un credito di importo non superiore all'ammontare dei crediti per carichi familiari « e degli altri eventuali crediti spettanti ».

La proposta di legge C. 729 prevede, all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*), la deducibilità, ai fini IRPEF, delle spese di istruzione sostenute per i figli nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (tasse, contribuzioni e rette), nonché delle spese per assistenza e cure sanitarie sostenute dalla famiglia per le persone conviventi a carico, anche in misura parziale, del nucleo familiare.

La proposta di legge C. 735 prevede, all'articolo 3, l'introduzione di un'ulteriore agevolazione fiscale, sotto forma di riduzione di aliquota d'imposta, in favore delle nuove famiglie ed in particolare nei primi tre anni di matrimonio. Inoltre, all'articolo 1, comma 2, si individua tra i criteri direttivi di delega la revisione delle misure delle detrazioni per carichi di famiglia con particolare riferimento ai nuclei con reddito complessivo inferiore a 80.000 euro.

La proposta di legge C. 1077 interviene anche sulla materia previdenziale, con particolare riferimento alle pensioni di reversibilità. In particolare, si prevede sia un'agevolazione fiscale, attraverso l'introduzione di un'imposta sostitutiva fissata in misura pari al 20 per cento da applicare ai predetti redditi, sia il riconoscimento della piena cumulabilità tra le pensioni di reversibilità e i redditi propri del beneficiario, applicabile ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2008.

Oltre alle misure appena illustrate, alcune delle proposte di legge in esame recano ulteriori agevolazioni in favore della famiglia.

In particolare, le proposte di legge C. 134 e C. 1077 prevedono che il reddito familiare in oggetto assuma rilevanza ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi delle amministrazioni pubbliche, fatta salva la facoltà di considerare, oltre al predetto reddito, anche il patrimonio della famiglia.

La proposta di legge C. 729 prevede invece l'introduzione dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale.

La proposta di legge C. 383 prevede l'introduzione di un regime tributario da applicare ai redditi dei coniugi non legal-

mente ed effettivamente separati. Diversamente dalle proposte di legge precedentemente illustrate, il testo della proposta disciplina il regime fiscale applicabile ai redditi dei coniugi senza ricorrere al metodo del quoziente familiare.

Ai sensi dell'articolo 1 la base imponibile è ottenuta dividendo per due la somma dei redditi – al netto degli oneri deducibili – dei due coniugi, ciascuno dei quali determina separatamente l'imposta dovuta, secondo il metodo del cosiddetto « splitting ». Tale procedura si applica anche nei casi in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro: è, pertanto, prevista la soppressione della detrazione IRPEF per coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del TUIR.

Per i contribuenti vedovi o legalmente ed effettivamente separati con figli conviventi, è prevista l'applicazione di una detrazione pari al 50 per cento o al 75 per cento del reddito imponibile IRPEF. In particolare, il beneficio spetta in misura pari al 50 per cento in presenza di figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o al tirocinio gratuito e in misura pari al 75 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti figli permanentemente inabili al lavoro. Il predetto beneficio risulta incompatibile con la deduzione per ciascun figlio disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del provvedimento.

La norma prevede l'applicazione del beneficio della riduzione del 50 per cento ai figli, subordinatamente al requisito della convivenza, e dell'età. Non viene invece richiesto né il requisito dell'appartenenza al nucleo familiare né il requisito reddituale necessario per qualificare un familiare fiscalmente a carico del contribuente.

L'incremento del beneficio in misura pari al 75 per cento viene previsto in favore dei figli permanentemente inabili al lavoro, prevedendo pertanto un requisito più restrittivo rispetto alla normativa vigente, la quale dispone un incremento della misura della detrazione per figli a

carico qualora questi ultimi siano portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 2 prevede agevolazioni IRPEF in favore dei contribuenti con familiari a carico.

Ai sensi del comma 1 le misure agevolative previste, consistenti in una deduzione dal reddito, possono essere fruite in alternativa alle detrazioni fiscali disposte dal vigente articolo 12 del TUIR. L'ammontare della deduzione è determinata applicando le seguenti percentuali al reddito di ciascun coniuge al netto degli oneri deducibili:

5 per cento per ciascun figlio minore, anche in affidamento, ovvero di età fino a 26 anni se studente o esercitante tirocinio gratuito. La percentuale è elevata al 7 per cento per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro (lettera *b*);

2 per cento se i familiari a carico sono ascendenti o collaterali fino al terzo grado (lettera *a*);

1 per cento per le persone indicate dall'articolo 433 del codice civile diverse da quelle individuate nei punti precedenti (lettera *c*), qualora i soggetti siano conviventi con il contribuente ovvero percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia diretta a garantire che la riduzione del carico fiscale ottenuto dall'applicazione delle misure indicate nel comma 1 non può, in ogni caso, essere inferiore al beneficio spettante in applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR. Inoltre, viene previsto che le deduzioni di cui al comma 1 devono consentire una riduzione d'imposta non superiore a 2.582,28 euro.

Ai sensi del comma 3 sono considerati a carico i soggetti sopra indicati che realizzano redditi inferiori a 4.131,65 euro e che attestino con apposita dichiarazione di non possedere redditi superiori al limite indicato.

L'articolo 3 disciplina le modalità applicative delle nuove misure agevolative per i lavoratori dipendenti i quali possono chiedere al proprio datore di lavoro di operare la ritenuta fiscale sulla base dei benefici spettanti ai sensi dell'articolo 2. È previsto, tuttavia, che, quando il beneficio annuo raggiunge l'importo di 1.032,91 euro, il sostituto deve sospendere l'attribuzione delle riduzioni d'imposta fino al momento del calcolo del conguaglio annuale d'imposta.

L'articolo 4 modifica la disciplina delle detrazioni per oneri disposta dall'articolo 15 del TUIR.

In primo luogo, viene previsto l'incremento dal 19 al 25 per cento della percentuale da applicare alle spese sostenute per la determinazione della misura della detrazione spettante.

In secondo luogo si interviene sulle tipologie di spese che danno diritto alla detrazione prevedendo, per quanto concerne le spese scolastiche, l'estensione del beneficio anche al costo sostenuto per l'acquisto di testi scolastici e la fissazione del limite massimo in 5.164,56 euro. Inoltre, il limite massimo dell'ammontare delle spese per assicurazione sulla vita che danno diritto alla detrazione viene elevato da 1.291,14 a 2.582,28 euro. Si propone, altresì, l'inclusione, tra le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF, di quelle sostenute per il matrimonio, entro un limite di 10.329,14 euro; rientrano in tali tipologie di spese quelle relative all'organizzazione e alla predisposizione della cerimonia nuziale nonché quelle relative all'arredamento dell'abitazione dei nubendi.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di adempimenti relativi alla presentazione

della dichiarazione dei redditi, prevedendo la possibilità di presentare in un unico modello la dichiarazione dei coniugi. Tale modalità consente di sommare, dopo averle determinate separatamente, le imposte nette dovute da ciascun coniuge e quindi fruire della possibilità di compensare i crediti dell'uno con i debiti dell'altro coniuge. Viene precisato che, in caso di presentazione di un'unica dichiarazione, i versamenti effettuati, ovvero le compensazioni operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, devono riferirsi esclusivamente alle imposte dirette.

Propone quindi di procedere ad alcune audizioni per approfondire i temi affrontati dai provvedimenti, prospettando fin d'ora l'opportunità di giungere alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che le audizioni proposte dal relatore potranno essere precisato in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante rileva le ricadute negative che la nuova disciplina concernente la territorialità IVA delle prestazioni di servizi, contenuta nell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo inserito dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, di attuazione della direttiva 2008/8/CE), in vigore dal 1° gennaio 2010, comporta per gli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di un soggetto passivo residente in un altro Stato membro e che si avvalgono, a loro volta, delle prestazioni fornite da sub-agenti operanti nel territorio nazionale.

Chiede, pertanto, se l'Amministrazione finanziaria intenda chiarire la materia in esame con particolare riferimento alla possibilità di escludere dal campo applicativo dell'IVA, oltre alle prestazioni di servizi effettuate dall'agente nazionale nei confronti del committente estero, anche quelle rese all'agente stesso dai suoi sub-agenti nazionali.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che la Direttiva comunitaria n. 8 del 2008 è intervenuta sulla territorialità dell'IVA, stabilendo il principio generale secondo il quale le prestazioni di servizi sono rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, nello Stato membro di stabilimento del committente, nel caso in cui questo sia soggetto passivo dell'imposta (rapporti B2B), ovvero nello Stato membro

del prestatore, nel caso in cui il committente sia un soggetto privato (rapporti B2C).

La nuova regola di territorialità dei servizi contenuta nel citato articolo 7-ter è dunque direttamente derivata dalla norma comunitaria, la cui applicazione risulta di fatto tassativa; motivo per cui, mentre le prestazioni di servizi che l'agente nazionale effettua nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sono da considerare non rilevanti ai fini dell'IVA, le prestazioni effettuate da un sub-agente nazionale ad un agente ugualmente stabilito nel nostro Paese rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta in ossequio al principio di tassazione nel paese del committente.

Il recepimento delle nuove norme sulla territorialità dell'IVA, derivante direttamente dall'adozione della citata direttiva comunitaria n. 8 del 2008, determina l'applicazione dell'imposta come in precedenza illustrato, generando in capo all'agente l'insorgenza di un credito IVA, per il quale lo stesso agente dovrà effettuare le specifiche procedure previste per la ripetizione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate.

Analoga problematica è stata già affrontata dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010 nella quale è stato precisato, con riguardo al settore dei trasporti, che il vettore italiano che fornisce una prestazione di trasporto ad un committente estero deve emettere fattura senza indicazione dell'IVA, mentre

la prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano è invece territorialmente rilevante in Italia, cosicché il sub-vettore emette una fattura con IVA.

Pertanto, alla luce della normativa comunitaria e nazionale richiamate, non è

possibile considerare fuori campo IVA le prestazioni di servizio generiche, come quelle in analisi, rese da un prestatore stabilito in Italia nei confronti di un committente stabilito anch'egli nel nostro Paese.

ALLEGATO 2

5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative si intendano intraprendere, anche in sede normativa, al fine di combattere alcuni fenomeni evasivi riscontrati in determinati settori economici, in particolare nei settori del commercio elettronico e del trasporto aereo, nei quali alcune società estere in quanto fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato italiano occulterebbero l'esistenza di una propria stabile organizzazione nel nostro Paese al solo fine di sottrarre alla potestà impositiva italiana alcune attività d'impresa svolte direttamente nel territorio dello Stato.

In proposito, l'Agenzia delle entrate rappresenta che i criteri di collegamento in base ai quali ripartire la potestà impositiva tra i diversi ordinamenti tributari, quale quello della stabile organizzazione per la localizzazione territoriale dei redditi derivanti dall'esercizio dell'impresa, sono stabiliti in via pattizia e non possono essere modificati se non attraverso la modifica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese.

Per quanto riguarda i criteri comuni di riferimento in base ai quali si determina la configurabilità di una « stabile organizzazione », l'Agenzia precisa che tali criteri sono condivisi a livello internazionale da tutti gli Stati, tra i quali l'Italia, che

partecipano ai lavori di revisione del Modello OCSE e del relativo Commentario. L'Italia, come è noto, è tra gli Stati maggiormente impegnati nelle sedi internazionali, quali ad esempio l'OCSE e l'Unione Europea, nel promuovere un'azione coordinata a livello internazionale finalizzata a contrastare i fenomeni dell'evasione e dell'elusione transnazionali.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate osserva che, gli eventuali fenomeni di abuso finalizzati ad aggirare le disposizioni convenzionali ed i richiamati principi di prassi internazionale, possono essere ostacolati attraverso il rafforzamento dell'attività di controllo.

Quanto, infine, all'ambito di giurisdizione nazionale, l'Agenzia fa presente che l'ordinamento italiano già prevede numerose norme aventi finalità antiabuso, ed anzi ha, in generale, rafforzato il complesso delle misure mirate alla lotta all'evasione ed all'elusione attuate con modalità transnazionali. Solo per citare un esempio recente, l'Agenzia delle Entrate segnala le modifiche da ultimo recate con il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla disciplina cosiddetta CFC (*Controlled Foreign Companies*) di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ALLEGATO 3

5-03310 Barbato: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Barbato pone quesiti in ordine al contenzioso giurisdizionale che ha visto contrapposte la società Enel e la controllata Enelpower S.p.A. con le società BEG S.p.A. e Albania BEG Ambiente.

Al riguardo, la società Enel ha comunicato che nel novembre 2000 la BEG S.p.A. promosse un giudizio arbitrale nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione, disciplinato dall'Ordinamento Italiano, per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania.

Con lodo del 6 dicembre 2002, il Collegio Arbitrale rigettò integralmente la domanda di risarcimento danni, per circa 120 milioni di Euro, avanzata dalla citata società BEG.

Il lodo venne impugnato da BEG dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 7 aprile 2009, ha respinto l'impugnativa.

Attualmente, il ricorso proposto dalla società BEG è pendente dinanzi alla Corte di Cassazione Italiana.

In relazione a tale contenzioso, la citata società BEG ha avviato nei confronti di soggetti terzi ulteriori iniziative giudiziarie, le quali sono state tutte respinte nelle competenti sedi.

Nel maggio 2004, la Società Albania BEG Ambient, controllata da BEG S.p.A., avviò un giudizio dinnanzi al Tribunale di Tirana in Albania nei confronti di Enelpower ed Enel S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento danni già richiesto in Italia da BEG S.p.A.

Nel marzo 2009 il Tribunale di Tirana ha attribuito ad Albania BEG Ambient un risarcimento di 25 milioni di euro, oltre al risarcimento di danni contrattuali non quantificati.

La decisione del Tribunale di Tirana è stata impugnata da Enelpower ed Enel S.p.A dinnanzi alla Corte d'Appello Albanese, che in data 28 aprile 2010, ha confermato la decisione di primo grado.

Enel ed Enelpower, ritenendo la sentenza affetta da vizi, hanno impugnato la stessa dinanzi alla Corte di Cassazione Albanese.

In proposito, Enel ha precisato che intende far valere le proprie ragioni in ogni sede e a tal fine adotterà tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie.

Enel ha, infine, soggiunto di aver operato sempre, anche per quanto riguarda le proprie controllate e nel caso specifico Enelpower, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e, per quanto riguarda le rilevazioni contabili, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

ALLEGATO 4

5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al documento di sindacato ispettivo in esame, si forniscono, di seguito, gli elementi dell'Agenzia del demanio.

L'immobile in questione, appartenendo al patrimonio culturale, è escluso dal trasferimento agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010. Tuttavia, è fatta salva dal medesimo articolo la possibilità di specifici accordi di valorizzazione e di programmi di sviluppo culturale secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che possono concludersi anche con l'attribuzione agli enti territoriali.

Si precisa, altresì, che, secondo quanto riferito dalla Filiale Toscana dell'Agenzia del demanio, l'istanza di concessione a suo tempo avanzata da un'associazione privata non ha avuto seguito.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

I mercati degli strumenti finanziari costituiscono uno snodo essenziale delle moderne economie di mercato, ed hanno conosciuto, nel corso degli ultimi anni, una notevole evoluzione, che ha interessato sia il quadro normativo, sia il contesto economico-finanziario, sia, infine, le modalità operative.

In quest'ottica la Commissione ritiene necessario analizzare le evoluzioni storiche, l'attuale condizione e le prospettive di questo settore, per quanto riguarda agli aspetti quantitativi ed i profili macroeconomici, verificando in tale contesto anche l'efficacia e l'adeguatezza del quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale, nonché degli assetti regolamentari e di vigilanza sussistenti in materia.

Sotto un primo profilo appare opportuno approfondire le ragioni dello sviluppo, storicamente limitato, in Italia, di tali mercati, e le ricadute che tale condizione ha avuto sugli assetti complessivi del sistema imprenditoriale nazionale, sui suoi rapporti con il settore finanziario e creditizio, nonché sui modelli di sviluppo del capitalismo italiano.

Da un ulteriore punto di vista è utile considerare i principali fenomeni che hanno interessato il settore, a partire dalle conseguenze della crisi in atto a livello globale, in particolare per quanto riguarda il fallimento di alcuni grandi operatori internazionali, nonché le vicende relative a Borsa Italiana Spa, alla luce della sua recente fusione con il London Stock Exchange.

Inoltre, l'indagine conoscitiva intende analizzare nel dettaglio, privilegiando naturalmente gli aspetti di rilievo nazionale, la struttura dei mercati degli strumenti finanziari, sia per quanto riguarda i mer-

cati regolamentati sia per quel che concerne i mercati non regolamentati, sotto il profilo dei relativi costi di accesso e di permanenza, con particolare attenzione alle problematiche relative alle piccole e medie imprese, nonché della regolamentazione e degli assetti proprietari. Particolare attenzione sarà dedicata, in tale ambito, alle problematiche relative alla tutela dei piccoli risparmiatori, nonché al ruolo svolto dalle società di gestione del mercato, segnatamente per quanto attiene all'attività di ammissione alla negoziazione ed alle loro competenze regolatorie.

Un ulteriore risvolto di specifico interesse riguarda la valutazione dei più recenti interventi normativi in materia, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione della Direttiva 2004/39/CE (Direttiva MIFID), il ruolo e l'assetto delle autorità di vigilanza sul settore, anche nella prospettiva dell'istituzione della nuova autorità di vigilanza europea, ed il ricorso a forme di autoregolamentazione.

Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ritiene quindi opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, che potrebbe avere una durata di 6 mesi ed articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

rappresentanti della Banca d'Italia;

rappresentanti della CONSOB;

rappresentanti di Confindustria;

rappresentanti dell'ABI;

rappresentanti di ASSONIME;

rappresentanti di Borsa Italiana Spa
e di altre borse;

esponenti politici di altri Paesi;

esponenti del settore finanziario e
creditizio;

esperti e studiosi della materia.

Nel corso dell'indagine potranno aver
luogo alcune missioni all'estero, al fine di
verificare direttamente l'operatività dei
mercati di altri Paesi, ed i relativi assetti
regolamentari e di vigilanza. In tal caso,
saranno avviate le necessarie procedure
per l'autorizzazione delle eventuali mis-
sioni.